



# unione nazionale camere minorili

## OSSERVAZIONI ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DDL S 735 LEGISLAURA XVIII IN TEMA DI AFFIDAMENTO CONDIVISO

Esaminato il disegno di legge S 735 il gruppo civile<sup>1</sup>, richiamando le osservazioni in passato svolte con riferimento alla medesima materia, intende svolgere alcuni rilievi critici sui singoli articoli, anticipando tale più dettagliato esame da una più generale valutazione introduttiva.

### 1. Introduzione

Le premesse del disegno di legge Pillon e le modifiche che esso propone, pare non tengano in considerazione la realtà delle famiglie, la peculiarità delle famiglie, la diversità delle singole famiglie e, dunque, dei componenti di queste con particolare riguardo ai bambini e ragazzi. In sostanza, le modifiche proposte si pongono in netto contrasto con la fondamentale esigenza di salvaguardia delle singole e diverse situazioni familiari che di volta in volta possano interessare l'intervento del giudice, diretto a ricercare le soluzioni che nello specifico caso garantiscano quanto più possibile l'interesse della prole minore.

L'impostazione del ddl pare fare un passo indietro nel tempo proponendo un pacchetto di soluzioni rigido e dunque non facilmente modellabile, un po' stantio in quanto non tiene conto delle realtà familiari esistenti sul territorio.

L'invocata riforma si basa su un generico e superficiale livellamento di posizioni e situazioni riguardanti esclusivamente gli adulti, oltretutto lontano dalla realtà italiana. E così si invoca l'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali confuso, però, con la fiscale divisione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, come unica soluzione, senza valutare le eventuali conseguenze sui figli. Si chiama a gran voce il mantenimento diretto e, dunque, la eliminazione *tout court* dell'assegno di mantenimento dei figli senza tenere conto delle condizioni e possibilità economiche delle singole famiglie. La realtà italiana, cui fare riferimento, vede le donne con minori possibilità di accesso alla carriera, con stipendi più bassi a parità di impiego, occuparsi dell'accudimento dei figli, optare per il part time. La realtà italiana sono gli elevati costi di accudimento dei bambini piccoli.

Si invoca la lotta alla alienazione parentale senza tenere a mente che a volte il rifiuto dei figli ha a che vedere con situazioni di disagio che vanno valutate caso per caso e non certo mediante rigide soluzioni che obbligano alla convivenza.

---

<sup>1</sup> Il sottogruppo di lavoro che ha elaborato il testo è composta dalla Co-Responsabile del settore civile UNCM Avv. Rebecca Rigon nonché Avv. Olga Anastasi, Avv. Agnese Caprioli, Avv. Roberta Di Bella, Avv. Benedetta Guidicini, Avv. Alessandra Hopps, Avv. Antonella Magnani.

Tale rigido, univoco modello di bigenitorialità, come invocato nella proposta di legge, perde il fondamentale suo senso in quanto scompare la dinamica condivisione dell'affido e, dunque, si perdono la condivisione delle modalità di cura e di educazione dei figli basate sull'esame delle occupazioni lavorative dei genitori, delle possibilità economiche, dell'età dei figli, dei desideri dei figli, a favore della imposizione, invece, della rigida spartizione del tempo da passare con i figli, sulla scorta dell'altrettanto rigido piano genitoriale che i genitori dovrebbero predisporre con l'ausilio, obbligatorio, del mediatore familiare. Una visione poco rivolta ai figli.

Davvero un enorme passo indietro. La peculiarità di ogni singola famiglia viene meno a favore della famiglia come mera entità astratta all'interno della quale si devono utilizzare condizioni - in astratto - valide per tutti. E ciò a sfavore del benessere di tutti, soprattutto dei bambini e ragazzi ai quali viene imposta una modalità che non valuta prioritariamente i bisogni e le esigenze dei figli bensì solo la suddivisione a metà del tempo che, nell'intento del senatore Pillon, pare costituire la panacea della soluzione di ogni situazione di conflitto familiare da ogni punto vista, soprattutto economico.

Le "soluzioni", invece, devono essere modellate tenendo conto della storia di ogni singola famiglia, delle necessità di ogni singolo componente di quella famiglia, delle potenzialità di quella famiglia, inoltre, per resistere non in ogni famiglia ma in quella famiglia, che porta una propria storia, propri genitori, propri figli, particolari problemi, un certo assetto economico a volte impossibile da modificare.

Pare perfino ingenuo il contenuto del ddl laddove fa riferimento ad una famiglia modello cui applicare in maniera netta e precisa gli automatismi e le procedure individuati. Ma le famiglie sono diverse tra loro.

Nonostante la dichiarata volontà/necessità di individuare soluzioni normative volte alla degiurisdizionalizzazione, Pillon introduce, invece, farraginosità che, al contrario dell'intento, introducono rigidi ed obbligatori controlli e prestano il fianco ad aberrazioni non certo ignote. Con la eliminazione dell'assegno di mantenimento, il genitore che si trovi in una situazione di dipendenza economica o addirittura di povertà - quasi sempre le donne - subirà il ricatto economico dall'altro.

L'invocata necessità di riformare, così come illustrato nel ddl, porta, tra l'altro, come conseguenza, un aumento dei costi di separazione che, ancora oggi, viene subito in misura maggiore dalle donne.

Le norme che disciplinano la materia e che nell'intento del senatore Pillon andrebbero riformate, sono invece chiare ed esaustive. In particolare, gli articoli da 337 bis a octies sono specifici, precisi, rispettosi del supremo interesse dei figli. Sono perfettamente delineati i provvedimenti che il tribunale è chiamato a prendere nel rispetto della bigenitorialità, ben chiaro quale debba essere il primario interesse: la prole minorenni. Allo stesso modo i successivi articoli sugli ordini di protezione. Certamente sta alla capacità del giudice e degli avvocati operare per il raggiungimento di soluzioni adatte e idonee a quella famiglia, che rispettino tutti i componenti di quella famiglia, che siano condivise il più possibile e che resistano nel tempo. Se necessario, il giudice adotterà ogni strumento necessario ad evitare pregiudizio, a salvaguardia dei soggetti più deboli.

Il giudizio, in conclusione è senza dubbio critico. In particolare perché la proposta di legge tende a dare soddisfazione alle esigenze degli adulti, privilegia evidentemente soluzioni economiche oltretutto a vantaggio degli adulti più forti. Non risulta certo evidente un interesse per i figli minorenni. Nemmeno risulta salvaguardata la bigenitorialità come

dovrebbe essere con la partecipazione di entrambi i genitori ai doveri di cura, di educazione e protezione dei figli. Non risulta una modifica a misura di minore.

## 2. Esame degli articoli

A fronte ed alla luce di tale generale quadro, si svolgono osservazioni più mirate sulle singole previsioni normative della novella

Art. 1 (Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare)

Art. 2 (Obbligo di riservatezza)

Art. 3 (Procedimento di mediazione familiare)

Art. 4 (Spese e compensi per il mediatore familiare)

Sugli articoli da 1 a 4, in materia di mediazione familiare obbligatoria, valgono le considerazioni ampiamente note secondo cui tale strumento richiede l'adesione volontaria e spontanea dei partecipanti (e ciò risulterebbe ancor più dirimente in materie come quelle legate a scelte personali e di vita come i legami familiari), oltre che un rapporto tra i partecipanti equilibrato, senza subalternità emotive o psicologiche che potrebbero essere aggravate dal percorso di mediazione ai danni del soggetto più fragile; in questo senso, la letteratura in materia conclude che in presenza di violenza endofamiliare la mediazione è sconsigliabile se non impraticabile<sup>2</sup>.

- La procedura di mediazione, soprattutto in ambito familiare, presuppone l'adesione e collaborazione delle parti potendo in caso contrario rappresentare momento di sopraffazione di una parte sull'altra e una manipolazione ai danni dei soggetti fragili. Potrebbe forse valutarsi da parte del Giudice l'invio dopo la fase presidenziale, ma anche in questo caso si nutrono dubbi.

---

2 Si ritiene opportuno riportare sul punto le osservazioni al DDL S 957 sulle modifiche in tema di affidamento condiviso presentate dall'Associazione UNCM nel 2011 "Art. 8 Sulla mediazione obbligatoria che viene istituita da tale articolo si esprimono notevoli perplessità sotto plurimi aspetti. Innanzitutto, si rende evidente il contrasto inconciliabile tra il carattere obbligatorio che assumerebbe *ex lege* e nell'ambito del procedimento giudiziale tale istituto e la natura adesiva e collaborativa dello strumento di mediazione. Inoltre, non appare chiaro quale sia il momento processuale nel quale le parti dovrebbero avviare obbligatoriamente tale procedura rispetto all'indicazione "*in tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso*". Alla luce della redazione della norma, sembrerebbe trattarsi di un generico momento di disaccordo tra i genitori, che potrebbe occorrere prima o nel corso del giudizio o ancora successivamente. Nel primo caso tralasciamo ogni valutazione circa la creazione di una condizione dell'azione, come occorso in altre ipotesi simili di recente istituzione nell'ordinamento, non senza critiche da parte degli operatori del diritto. Nella seconda ipotesi, invece, evidenti sarebbero le conseguenze pregiudizievoli vista l'apertura di una parentesi stragiudiziale tra i genitori nell'ambito di un giudizio in corso. Ci si chiede come potrebbero essere conciliati i tempi del giudizio con quelli della mediazione, ovvero se i primi debbano essere sospesi con l'avvio della mediazione per evitare interferenze. L'obbligatorietà imposta dalla norma si scontra, poi, con i casi di "*assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori*" che sembrerebbero escludere il passaggio preventivo presso lo strumento mediativo, salvo che la valutazione del Giudice non ritenga insussistenti tali presupposti di esclusione con, azzardiamo, il conseguente rinvio dei genitori in mediazione e sospensione del giudizio. O ancora, si potrebbe ipotizzare che il Giudice emetta i provvedimenti improcrastinabili, magari in via provvisoria, e poi rinvii la coppia alla mediazione, con sospensione del giudizio: evidente sarebbe in tal caso l'influenza dei provvedimenti resi sul procedimento stragiudiziale. In definitiva la modifica pone numerosi dubbi applicativi ed andrebbe meglio specificata e disciplinata."

- Far partecipare il minore alla procedura è contrario all'interesse dello stesso che deve essere salvaguardato dai contrasti degli adulti, di cui di fatto è portato a sentirsi responsabile; l'ingresso nella procedura rischia in questo senso di ingenerare altresì nel minore un grave conflitto di lealtà che pregiudica la sua serena crescita psicologica; non si comprende peraltro con quale modalità e con quale assistenza il minore sarebbe parte della procedura.
- Per i soggetti con minori opportunità e risorse economiche, la sanzione d'improcedibilità in caso di mancata attivazione della mediazione rende più difficile esercitare i propri diritti, anche in termini di accesso alle procedura di separazione e divorzio, oltre che mettere fine a relazioni violente determinando il permanere di situazioni di rischio anche per la prole. La previsione è suscettibile di integrare una violazione del diritto costituzionale di difesa e di tutela del minore.
- Si ritiene inoltre incostituzionale una preclusione all'accesso alla Giustizia che individui in via assoluta, senza eccezioni, l'obbligo alla mediazione preliminare. Come già occorso per la mediazione civile, si dovrebbe escludere la fase cautelare dall'obbligatorietà quale potrebbe considerarsi per analogia la fase presidenziale dei procedimenti per separazione e divorzio, così consentendo un accesso alla Giustizia in situazioni delicate e di urgenza, soprattutto nell'interesse della stabilità di crescita dei minori. Con l'occasione si potrebbe prevedere analoga disciplina anche per i procedimenti di affido dei figli non matrimoniali ad oggi soggetti a rito diverso. **La norma per come prevista ora, in quanto legata all'art. 706 c.p.c. (procedura di separazione) e con riguardo alla disciplina del divorzio, rischia di risultare incostituzionale laddove non appare prevista per i procedimenti di affidamento del figlio minore non matrimoniale.**
- Nulla si dice nella norma circa il beneficio del patrocinio a spese dello Stato con riferimento alla mediazione. Le parti che usualmente si separano accedendo al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato che trattamento economico dovranno sostenere per le spese della mediazione di cui all'art. 4?

#### Art. 5

Il metodo della Coordinazione Genitoriale nasce negli anni '90 negli Stati Uniti per appropiare in maniera appropriata l'alta conflittualità genitoriale. Giunto in Italia da pochi anni, ha rapidamente creato curiosità tra gli operatori del diritto e del sociale come metodo che poteva finalmente colmare una lacuna nell'approccio alla conflittualità. Si differenzia dalla mediazione familiare per lo stile comunicativo e per le procedure utilizzate che sono specifiche e coerenti con lo scopo di contenimento del conflitto verso la finalità pragmatica di diminuire l'esposizione al conflitto dei bambini ed educare i genitori al riconoscimento del proprio agire nel fomentare o mantenere il conflitto.

- In Italia questa figura professionale non è ancora disciplinata e tale metodo al momento sembra utilizzabile all'interno dei Servizi Sociali, per esempio su mandato dell'Autorità Giudiziaria, oppure può essere una scelta privata, quella di una figura neutra, incaricata da entrambi i genitori (spesso con il supporto dei propri difensori). Gli elenchi attualmente in

uso sono ricavabili dall'ordine degli assistenti sociali.

- Per quanto la figura del Coordinatore Genitoriale sia affine alla formazione di questi ultimi è opportuno che per l'utilizzo appropriato di questo metodo, tanto specifico e complesso, la preparazione sia condivisa sulla base di criteri chiari, che al momento non sembrano esplicitati nel disegno di legge che si limita, al comma 2 dell'art. 5, a elencare le professioni che possono assumere tale ruolo.
- Dovrebbe, pertanto, essere prevista una formazione specifica, non solo accademica, con aree comuni a tutte le professioni, altre approfondite in relazione alla precedente formazione. Gli argomenti necessari a implementare la formazione dovrebbero riguardare innanzitutto il metodo, il diritto di famiglia e le sue procedure giudiziarie, gli strumenti per la gestione del conflitto, il sistema dei servizi pubblici, l'organizzazione delle istituzioni, il lavoro di rete.
- Altri aspetti critici da tenere in considerazione, nella prospettiva di unificare eventuali prassi, sono la volontarietà o meno del processo, il ruolo del coordinatore al suo interno, i poteri, la sua partecipazione alla redazione del piano genitoriale, i requisiti di ammissione alla professione, la gratuità o meno dell'intervento, il grado di riservatezza del professionista.

#### Art. 6 (Modifica dell'art. 178 del codice di procedura civile)

- L'articolo prevede l'impugnabilità in sede di reclamo dei provvedimenti interinali del giudice istruttore relativi alla separazione e all'affidamento del figlio minore. La tipologia dei provvedimenti è indicata in via generale con rischio di creare interpretazioni varie, ad esempio sul fatto che il termine affidamento intenda anche le questioni legate al mantenimento o meno. Le questioni relative alla separazione si potrebbero intendere tutte (essendo questo il thema decidendum della procedura in parola) ovvero solo quelle relative al vincolo.
- Si deve poi valutare il rischio di allungamento e appesantimento del procedimento con l'inserimento delle parentesi di impugnazione che potrebbero altresì aumentare il conflitto. Si ritiene peraltro osservare che il bisogno di una parentesi di revisione e "appello" per così dire dei provvedimenti del giudice istruttore è maggiormente sentita ove i procedimenti hanno una durata eccessiva con conseguente attribuzione di carattere quasi definitivo ai provvedimenti provvisori assunti nell'interesse dei figli da parte del giudice istruttore. In questo senso, si dovrebbe intervenire sulle risorse del sistema giustizia per consentire una minore durata di questa tipologia di processi relativi ai diritti personali ed alla vita dei minori.

#### Art. 8 (Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

Il termine di due mesi (all'art. 8 lettera b) per svolgere la procedura di mediazione qualora non eseguita prima di avviare il procedimento di separazione risulta troppo breve.

Sul punto il disegno di legge mostra una forte contraddizione: se nella prima parte individua la mediazione come lo strumento privilegiato per la soluzione del conflitto familiare, tanto da indicarlo come condizione dell'azione, poi finisce per svilirlo attribuendo uno spazio irrisorio di

due mesi per l'avvio e la conclusione dello stesso quando esso è svolto, in violazione di tale obbligatorietà, nel corso del procedimento. L'incongruità di tale termine rispetto ai tempi necessari per una mediazione che si voglia intendere efficace, almeno in via potenziale, è rimarcata ancor più dal fatto che i tempi di rinvio nelle procedure attuali svolte nei nostri tribunali sono ampiamente più lunghi e arrivano a coprire l'arco di tempo di 6 - 8 mesi: il tempo che il legislatore attribuisce alla mediazione è 3 volte inferiore al tempo che la nostra Giustizia lascia trascorrere tra un'udienza e l'altra del procedimento. In definitiva, con tale previsione il legislatore dimostra di avere scarsa o nulla conoscenza dello stato attuale del nostro sistema; di qui la difficoltà di proporre soluzioni aderenti alle problematiche esistenti. Si dimostra altresì che il sistema attualmente disegnato dal nostro ordinamento sul piano della teoria potrebbe ampiamente funzionare e tutelare i soggetti deboli della relazione familiare se fosse dotato di tutte le risorse di personale, di strumenti ed economiche a ciò necessarie. Si ritiene in questo senso inutile da parte del legislatore continuare a proporre riforme che accorciano o allungano i tempi, che pongono condizioni di improponibilità dell'azione, che stravolgono quanto sino ad oggi svolto dagli operatori del diritto senza considerare lo stato attuale del sistema Giustizia.

Art. 9 (Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

- L'articolo sembra evocare, pur senza nominarla apertamente, la cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale o comunque una condotta analoga di inadempimento alla responsabilità genitoriale. Oltre a nutrire dubbi sulla concreta esistenza di una tale condizione psicologica, sul piano meramente processuale non è chiaro se la stessa debba essere meramente allegata dalla parte o debba essere anche provata almeno per indizi. Le condotte indicate come i comportamenti manipolativi possono essere variamente interpretati e per essere accertati possono richiedere tempi che la norma sembra voler saltare e abbreviare. Invero per tali accertamenti esistono già gli strumenti nel nostro ordinamento come una CTU e/o la richiesta di indagine da parte dei servizi per cui non si comprende l'utilità concreta della previsione.
- In tale formulazione sembra sussistere una commistione di piani e una confusione di strumenti giuridici: la prima parte del testo riporta gravi mancanze ed inadempienze del genitore e infatti individua come sanzione anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale che è già oggetto di procedimento apposito ex art. 336 c.c. con riferimento agli articoli 330 e 333 c.c., di competenza prevalente del Tribunale Minori salvo che sia pendente separazione e/o divorzio. In tal caso quindi si duplica una procedura già esistente con rischio di "forum shopping" da parte dell'utente di giustizia (che se non ama il tribunale minori si rivolge al tribunale ordinario e viceversa, ciò in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento - cfr., principio del giudice naturale e della certezza del diritto con riferimento all'ipotesi di contrasto di giudicati). In caso, invece, non sia pendente uno di tali procedimenti sembra che l'articolo aggiunga una possibilità di decadenza dalla responsabilità genitoriale davanti al TO in contrasto con l'art. 38 disp. attuative c.c., ingenerando confusione sull'applicazione della diversa competenza tra Tribunale Minori e Ordinario su queste materie su cui dal 2012, con lo scarso coordinamento tra giurisdizioni derivante dalla Legge 219/2012, ancora si è chiarita la divisione tra competenze del TO e del TM, a danno della gestione delle procedure che spesso si moltiplicano inutilmente.
- Nella parte finale della norma sembra sufficiente che il giudice riscontri "accuse di abusi e violenze..." da parte di uno dei genitori per ritenere integrata l'ipotesi di alienazione: non si comprende quale sia la circostanza indicata dal legislatore ossia se si riferisca a contestazioni di reato mosse dal giudice penale, da denunce presentate dall'altro genitore, da segnalazioni dei Servizi sociali, o se bastano le allegazioni mosse dalla controparte nel

ricorso per la dichiarazione di inadempimento. La norma è eccessivamente generica, collegando ad un presupposto non chiaro conseguenze (quasi a mo' di sanzione) sulla responsabilità genitoriale che possono essere anche molto gravi.

Art. 11 (Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile)

- L'articolo dovrebbe tutelare i figli concedendo tempi paritetici e addirittura una preventiva fissazione di un periodo minimo di dodici giorni al mese con l'altro genitore - salvo la mancanza di spazi adeguati (salvezza assolutamente necessaria con riferimento all'interesse del minore ma che rischia di discriminare il genitore con minori capacità economiche considerando la disciplina prevista dallo stesso legislatore sulla gestione della casa familiare di cui all'art. 14), senza considerare la diversa età dei figli e/o le diverse condizioni logistiche delle famiglie a cui occorrerebbe applicare la norma; senza considerare il rischio per le persone in formazione come i minori a vivere scissi tra due domicili.
- La modifica dell'art. 337-ter c.c. prevede infatti che il minore abbia di regola - ossia come canone generale - un doppio domicilio "presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute".
- La modifica di tale doppio domicilio è formalmente giustificata, secondo il contenuto della norma, alle comunicazioni relative al minore ed inviate dalla scuola, dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti preposti alla salute. Al riguardo appare evidente il pretesto di tale giustificazione atteso che per tutte queste comunicazioni il riferimento di legge è già ad entrambi i genitori se ed in quanto entrambi dispongano della responsabilità genitoriale verso il figlio. In questo senso, al di là dell'opinione che si può avere sui tempi assolutamente paritetici di visita del minore ai genitori, si evidenzia in ogni caso che il doppio domicilio è allo stato giuridico del tutto inutile e superfluo. Si evidenzia, sotto tale profilo, che gli scopi del legislatore non sono chiari nemmeno allo stesso quando scrive questo disegno di legge.
- In sostanza, le comunicazioni relative al minore sono già di pertinenza di entrambi i genitori che esercitano la rappresentanza del minore in tutti gli ambiti indicati dalla norma. Per offrire un significato a tale modifica, si potrebbe considerare la volontà di sollecitare la correzione di una prassi in alcuni casi non legale per cui le comunicazioni vengono inviate, per comodità della Amministrazioni e/o degli Enti, ad un solo genitore. Su tale piano, però, non può accettarsi che per risolvere problematiche legate al mancato rispetto di leggi già esistenti da parte di Amministrazioni ed Enti si imponga al minore un doppio domicilio che impedisce allo stesso di godere della stabilità ed univocità del proprio centro di interessi e di vita che costituisce il presupposto di una unicità di identità, quanto mai necessaria alla persona in formazione.
- Il riferimento ai genitori come padre e madre manifesta un orientamento ideologico discriminante verso altri tipi di famiglie che è contrario all'ordinamento sovranazionale ed europeo a cui l'Italia appartiene (cfr. Art. 8 della carta Edu).
- La predisposizione di un piano genitoriale viene richiesta dalla normativa come elemento da inserire obbligatoriamente nel ricorso introduttivo, di cui poi le parti potranno discutere davanti al giudice per avviare un confronto. Non si comprende come le parti, che non sono disponibili a mettersi in discussione nell'ambito di una mediazione (evidentemente fallita

se siamo alla fase del ricorso) possano produrre un piano genitoriale compatibile e collaborativo che non sia ancora una volta lo specchio e l'arma del loro conflitto e della loro rabbia: lo strumento diviene una nuova occasione per alimentare il contrasto e lo svilimento reciproco in quanto genitori.

- Si tratta, infatti, di strumento tutt'altro che banale dovendo porre in equilibrio anche le parti genitoriali nell'assegnare i compiti e gli obblighi in maniera separata: occorre ottima conoscenza del caso da parte del Giudice (che spesso non è in grado di dedicare tanto tempo ad ogni fascicolo e ad ogni udienza come fosse un mediatore) e una grande precisione nel valutare le diverse posizioni - magari il genitore che ha la capacità economica non ha poi il tempo di seguire il bambino in quel determinato settore ad esempio.
- Sulla questione del mantenimento, posta come conseguenza naturale delle precedenti prescrizioni relative ai tempi di permanenza paritetici del minore presso ciascuno dei genitori, ogni discorso parrebbe superfluo, se solo si considerasse il diritto del minore ad essere cresciuto, educato e mantenuto da entrambi i genitori ciascuno secondo le sue possibilità, come sancito dalla carta costituzionale. In questo senso, il tempo paritetico, quando si individua una condizione familiare in grado di svolgerlo (per cui si rende necessario un livello di collaborazione tra i genitori molto alto, del tutto assente in qualsivoglia contenzioso giudiziale) non esclude di per sé ed automaticamente la necessità del riconoscimento di un assegno perequativo che deriva dalla condizione economica dei due genitori. Diversamente dovremmo concludere che il minore non ha diritto di essere accudito, mantenuto ed istruito dal genitore meno abbiente.

#### Art. 13 (Modifica dell'articolo 337-quinquies del codice di procedura civile)

L'articolo prevede l'introduzione di una procedura di modifica delle condizioni di separazione e divorzio molto farraginoso e che costituisce di fatto il rinvio ad una mediazione forzata o l'avvio di una procedura di coordinamento genitoriale per cui si rinvia a quanto sopra espresso circa tali due strumenti.

#### Art. 14 (modifica dell'art. 337 sexies del codice civile)

Nella prima parte la norma, denominata "residenza nella casa familiare e prescrizioni relative alla residenza", riprende, con riguardo all'abitazione coniugale, il profilo del domicilio del minore e a tal fine richiama e rinvia all'art. 337-ter c.c. nella versione modificata dal medesimo testo.

- Come già visto in precedenza, la modifica dell'art. 337-ter c.c. prevede che il minore abbia di regola - ossia come canone generale - un doppio domicilio "presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute".
- La norma in commento, a seguito del richiamo al doppio domicilio di cui al citato art. 337-ter c.c., introduce un correttivo a tale canone generale con riguardo alla casa familiare, attribuendo al giudice la facoltà di stabilire, nell'interesse dei figli minori che questi mantengono la residenza nella casa familiare.
- Il dettato normativo conferma la fissazione del doppio domicilio come canone generale per cui introduce una eccezione, peraltro legata unicamente alla casa familiare, così escludendo tutte le ipotesi in cui, per le più varie ragioni personali ovvero economiche, la casa familiare



venga abbandonata da tutto il nucleo familiare (magari perché venduta a terzi o in ragione della naturale scadenza del contratto di locazione ecc...), per il che non esista più una casa familiare. Pare di comprendere che in tal caso, ossia laddove tutto il nucleo perda la disponibilità della casa familiare al minore non sia offerto il correttivo di disporre di una sola residenza, ancorché sia nel suo interesse.

- Al Giudice è attribuita, inoltre, la facoltà di individuare quale dei due genitori sarà legittimato a rimanere nella casa coniugale. Tale previsione è formulata nello stesso comma in cui è attribuita al giudice la facoltà vista in precedenza di indicare un'unica residenza del minore nella casa familiare, così almeno implicitamente legando le due circostanze – permanenza nella casa familiare di uno dei genitori e residenza del minore nella casa familiare come unica residenza – seppure non vi siano altri elementi di diritto o logici che leghino tra loro i due elementi. In questo senso, sembra aleggiare sulla norma l'istituto della assegnazione della casa familiare che pure il legislatore non intende chiamare in causa e che infatti è prontamente smentito nel paragrafo successivo in cui si precisa che il genitore a cui è consentito di rimanere nella casa familiare dovrà provvedere al versamento di un indennizzo che viene parametrato sui prezzi di mercato del canone di locazione.
- L'operazione giuridica è evidente: escludere l'assegnazione della casa familiare prevedendo la possibilità di mantenere una residenza del minore nella casa familiare anche con il genitore che non ne sia proprietario e prevedendo automaticamente in tal caso l'imposizione in capo a detto genitore dell'obbligo al versamento di un canone di locazione. Non si dice chi dovrà stabilire tale canone di locazione e non si tiene conto nella previsione di tale canone che il genitore proprietario è comunque tenuto a dotare il figlio che permane nella casa familiare di un luogo di abitazione, per il che il canone di locazione per l'adulto dovrebbe essere diminuito in ragione della presenza del minore, dovendosi concludere in caso contrario e ragionando con i criteri della proprietà e della comunione come indicati dalla stessa norma nei paragrafi successivi, che a dotare il figlio di una tetto sulla testa sia solo il coniuge che paga un canone di locazione intero.
- L'applicazione delle regole della proprietà con riguardo alle necessità del figlio minore appare impropria ed inadeguata alla luce di quanto appena analizzato. Eppure il comma successivo dell'art. 14 afferma e conferma che “le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione”.
- Tale affermazione risulta confusiva allorché già ad oggi le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione quando riguardano rapporti tra adulti; quando invece le questioni relative alla casa familiare ineriscono e attengono alle necessità del figlio minore, interviene il superiore (o miglior) interesse dello stesso ossia la cura primaria delle necessità dello stesso, una per tutte la stabilità dell'abitazione del suo habitat. In questo senso, **l'affermazione di applicare la disciplina della proprietà e della comunione risulta pertanto tautologica con riguardo ai rapporti tra gli adulti e lesiva degli interessi e della posizione del minore quanto al figlio.**

Gli ultimi due commi dell'articolo riguardano il difficile caso del cambio di residenza.

- Il penultimo comma si riferisce al cambio di residenza del genitore che è tenuto a comunicare l'intenzione di modificare la propria residenza o il proprio domicilio.
- L'ultimo comma si riferisce al cambio di residenza del minore e all'iscrizione dello stesso ad un istituto scolastico che si affermano come sottoposti al consenso di entrambi i genitori.

Al riguardo, la normativa attuale già prevede tale necessario doppio consenso in via generale ossia per il caso in cui l'affidamento del figlio minore sia condiviso. Non si vede, quindi, la necessità di una tale previsione. Il paragrafo successivo per cui si afferma per legge che qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori ovvero dal giudice deve essere ritenuto contrario al superiore interesse del minore esclude tutti i casi in cui tale preventivo consenso dei genitori sia impossibile da recuperare, come nel caso di irreperibilità del soggetto e/o di violenza intrafamiliare.

- L'affermazione conclusiva del comma e così dell'articolo secondo cui è compito della Autorità di pubblica sicurezza ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza su semplice segnalazione dell'altro genitore risulta per certi versi tautologica e per altri pare escludere la possibilità del controllo del giudice.

#### ART. 15 (Modifica all'art. 337 septies del codice civile)

- Nell'abrogare il vigente art.337 septies cc, l'art. 15 del testo prevede al primo comma che *“I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale... ”*. Sul punto, vanno richiamate tutte le considerazioni già esposte in merito alle concrete difficoltà che, dopo la crisi che ha colpito l'unione familiare, i suoi componenti incontreranno nell'elaborazione di un *“progetto”* teso a definire le dinamiche relazionali e finanziarie che caratterizzeranno il prosieguo della loro vita.
- Ciò comporterà inevitabilmente per il figlio, benché maggiorenne, un ulteriore stress oltre a quello rappresentato dalla separazione dei propri genitori. Al riguardo, non può non considerarsi che maggiorenne *sic et simpliciter* è chi ha compiuto 24 anni e magari – avendo sviluppato una propria personalità e avendo chiare le proprie inclinazioni – sta già lavorando per il raggiungimento della propria indipendenza (non solo economica) rispetto alla propria famiglia di origine, ma anche chi ha compiuto 18 anni nell'imminenza della rottura del legame coniugale dei propri genitori e sicuramente non è dotato degli strumenti per vivere in maniera asettica la loro separazione e partecipare con animo sereno e valutazioni obiettive alla stesura del *“piano genitoriale”*.
- La seconda parte del primo comma dell'art.15 del disegno di legge stabilisce che *“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno, è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'art. 315-bis”*.
- Rispetto a tale previsione si pone, innanzi tutto, il problema procedurale della modalità con cui il figlio maggiorenne debba prendere parte al giudizio di separazione o divorzio instaurato dai propri genitori: a) Dovrà nominare un proprio difensore? b) Parteciperà a tutto il procedimento o soltanto alla fase relativa alla definizione delle questioni economiche che lo interessano? Su tale aspetto, c'è un vuoto normativo e sicuramente si pongono questioni di legittimazione ad agire e contraddittorio.
- Va poi considerato che l'obbligo di pagamento di assegno periodico è posto dal giudice *“a carico di entrambi i genitori”*, però su richiesta del figlio maggiorenne. Ciò comporta una serie di riflessioni rispetto all'applicazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui all'art.112 cpc.
- Il testo normativo non chiarisce se il figlio deve presentare una istanza di contribuzione a carico di entrambi i genitori, anche laddove sia consapevole che uno dei due non abbia mezzi per corrispondere l'assegno ovvero perfino nell'ipotesi in cui ci sia la prevalente o

esclusiva convivenza con uno dei genitori (che di fatto, quindi, provvede al suo mantenimento diretto), posto che il maggiorenne è libero di scegliere dove stabilire la propria residenza, senza che possa operare nei suoi riguardi il vincolo di pariteticità, in termini di tempi di permanenza, individuato con riferimento ai figli minorenni.

- Un'eventuale richiesta indirizzata a uno solo dei genitori (quello con maggiori capacità di reddito oppure quello che - non coabitando con il figlio - non provvede al suo mantenimento diretto) dovrebbe essere considerata irrituale e, dunque, inammissibile? E quale sarebbe lo strumento di tutela del figlio economicamente non autosufficiente in questo caso?
- Infine il terzo comma dell'art.15 dispone che *“Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento”*.
- Il limite del venticinquesimo anno di età del figlio quale termine finale per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori è fissato in maniera indiscriminata, indipendentemente dal raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e di ogni considerazione rispetto al fatto che questi stia proseguendo nella propria formazione personale e professionale.
- Il testo, così come strutturato, pone dubbi di costituzionalità della norma con riferimento all'art.3 della Costituzione, posto che determina una discriminazione dei figli di genitori separati (già colpiti - a livello psicologico - dall'evento traumatico rappresentato dalla rottura del legame familiare) rispetto ai figli di genitori coniugati o conviventi, per i quali non è previsto all'interno dell'ordinamento giuridico un termine ultimo di contribuzione al mantenimento.

Ad evidenziare le criticità sopra esposte con riferimento alla previsione apodittica di un'età ferma per tutti i figli in cui automaticamente il mantenimento dovuto dai genitori cessa, si espone di seguito un breve quadro dell'attuale normativa esistente e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

Il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli è sancito, innanzi tutto, a livello costituzionale dall'art. 30 Cost., di cui numerose norme del codice civile costituiscono applicazione e specifica (art.147 cc, art. 315 bis cc, art. 148 cc, art. 316 bs cc).

Nell'attuale sistema normativo, la cessazione dell'obbligo di mantenimento non è in alcun modo correlata al compimento della maggiore età, ovvero di una qualsiasi età prestabilita, ma esclusivamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica, in conformità con quanto previsto dall'art. 30 1° comma Cost. *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”* e dall'art. 315 bis 1° comma cc. *“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”*. L'elencazione dei diritti del figlio, contenuta nella norma appena richiamata, costituisce, peraltro, il punto di arrivo delle istanze comunitarie cui il legislatore italiano si era sottratto fino all'entrata in vigore della L.219 del 2012.

La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che il venir meno dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore sia diretta conseguenza della circostanza che il figlio abbia un'occupazione tale da consentirgli un livello di reddito corrispondente alla sua professionalità e una collocazione sociale adeguata alle proprie attitudini e aspirazioni (cfr. Cass. 4765/2002, 21773/2008, 14123/2011, 1773/2012). Sul punto valgono le considerazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte n.22255 del 2007, la quale ha statuito che l'assegno a carico del genitore onerato va parametrato sull'eventuale reddito effettivamente percepito dal figlio maggiorenne,

potendo eventualmente essere ridotto in considerazione del grado di autonomia che il corrispettivo della propria attività lavorativa consente a quest'ultimo.

Non può essere tralasciato il principio consolidato, espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n.1779 del 2013, secondo cui il dovere di mantenimento da parte del genitore non viene meno, laddove il figlio maggiorenne - in esplicitazione delle proprie inclinazioni e aspirazioni - decida di intraprendere un corso di studi per il perfezionamento della propria formazione professionale.

L'unico elemento che può determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento è rappresentato dalla colpevole trascuratezza del figlio maggiorenne rispetto al raggiungimento dell'indipendenza economica.

In ogni caso, per ottenere l'esenzione dall'obbligo di contribuzione è necessario un provvedimento giudiziale che pronunci su istanza del genitore, sul quale grava l'onere probatorio dell'intervenuta indipendenza economica del figlio ovvero della sua negligenza nel reperire adeguata attività lavorativa.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato conduce alla conclusione secondo cui non c'è un limite di tempo sancito *a priori*, rispetto alla cessazione dell'obbligo di mantenimento, ma occorre procedere ad una valutazione caso per caso: il dovere dei genitori ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze della singola fattispecie concreta.

Art. 16 (*modifica dell'art. 337 - octies c.c.*)

- Le perplessità relative a tale modifica riguardano l'indicazione di assunzione di mezzi di prova nella fase presidenziale, prima di emettere i provvedimenti provvisori. Tale ipotesi è prevista come facoltativa per il Giudice e rimessa quindi alla sua discrezionalità, con ciò non discostandosi da quanto implicitamente possibile anche con l'attuale normativa e svolto peraltro dai giudici in più di un'occasione.
- L'ascolto del minore viene invece indicato come doveroso prima di assumere qualsivoglia provvedimento, anche quelli presidenziali. Non c'è previsione di facoltatività per il giudice, secondo l'attuale scrittura della norma. Ciò potrebbe rappresentare un pregiudizio per il minore che dovrebbe in tutti i casi, anche quando non ci siano dubbi particolari per il giudice circa le posizioni delle parti e gli elementi su cui dovrà emettere i provvedimenti, essere coinvolto nella procedura degli adulti e sottoposto, come indica peraltro il secondo comma della norma, al rischio di conflitti di lealtà.

Art. 17 (*Modifica all'articolo 342-bis del codice civile*) e 18 (*Introduzione dell'art. 342 quater c.c.*)

Il ddl in esame prevede la modifica della disciplina degli ordini di protezione, aggiungendo all'art. 342 bis c.c. un ultimo comma con cui intenderebbe aggiungere l'ipotesi di utilizzazione di tale strumento durante o dopo la separazione allorché la condotta di uno dei genitori sia causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari.

- I provvedimenti che il giudice potrebbe adottare sono distinti e diversi da quelli previsti dall'attuale disciplina dell'ordine di protezione che tende a costituire un ordine di allontanamento e/o di restrizione rispetto alla frequentazione di determinati luoghi ove abitano, lavorano o studiano i familiari oggetto della condotta lesiva della libertà e/o dell'integrità fisica del soggetto maltrattante. La diversità dei provvedimenti deriva dalla diversità dei presupposti indicati dal legislatore quali circostanze integranti il diritto di richiedere l'ordine di protezione in caso di separazione, che sostanzialmente è la condotta

pregiudizievole del genitore nei confronti del minore sostanzialmente per incidenza sulla continuità della relazione genitoriale. Viene quindi a stravolgersi la disciplina dell'ordine di protezione.

- In effetti, i provvedimenti che il giudice potrebbe emettere a tutela della relazione genitoriale, con i nuovi casi di ordine di protezione durante la separazione, sono quelli già allo stato in essere all'interno del nostro ordinamento e per cui una loro collocazione diversa e aggiuntiva all'interno di una disciplina specificamente dedicata ad altra finalità (tutela dalle violenze nelle relazioni di intimità) determina una distorsione inutile e pericolosa della sistematica dell'ordinamento.
- Secondo il nuovo art. 342 quater infatti il giudice potrebbe: 1) ordinare di cessare la condotta; 2) limitare e/o sospendere la responsabilità genitoriale; 3) emettere uno dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c. Tutti provvedimenti che sono già nella disponibilità del Giudice e collocati nelle opportune sedi, oltre che sottoposti, come la disciplina di cui all'art. 330 e 333 c.c. alla cognizione di un giudice specializzato.
- Il comma prevede altresì da parte del giudice la possibilità di intervenire sulla collocazione del minore ovvero disporre il collocamento del minore presso struttura specializzata. Al riguardo non si comprende cosa ne sarebbe dell'affidamento del minore: rimane affidato al genitore?
- L'inserimento della condotta di impedimento alla relazione genitoriale tra le condotte di violenza intrafamiliare pare oltremodo incongrua: ciò risulta dimostrato dalla necessità di introduzione di poteri e provvedimenti del giudice già nella disposizione dello stesso in altre e diverse procedure di tutela, peraltro citate dallo stesso articolo, come la disciplina di cui all'art. 709 ter c.p.c. ovvero la disciplina di limitazione e/o sospensione della responsabilità genitoriale. Si aggiunge confusione sul piano della giurisdizione, aggiungendo una procedura di competenza del Giudice Ordinario a quelle già esistenti facenti capo al Giudice specializzato.
- Si rammenta, peraltro, il provvedimento di protezione di cui agli articoli in parola è destinato ad avere un'efficacia limitata, quale provvedimento d'urgenza finalizzato a porre in sicurezza le persone sottoposte a violenza all'interno della relazione affettiva, rinviando ad altre e diverse procedure la tutela sul lungo periodo della posizione dei soggetti deboli. In questo senso, con riferimento alla relazione genitoriale che per la sua natura richiede una tutela prolungata nel tempo, anche per diversi anni, tale tipo di procedura costringerebbe il genitore che vi fa ricorso ad affrontare differenti procedimenti che potrebbero porsi persino in contrasto tra loro, non risultando sufficiente quello di mera urgenza. In questo senso, risultano più efficaci e completi i procedimenti davanti all'autorità minorile che prevedono da un lato l'adozione di provvedimenti immediati di tutela del minore e dall'altro l'osservazione sul lungo periodo della situazione e della condotta di tutto il nucleo familiare attraverso i Servizi Sociali oltre che l'avvio di progetti di sostegno alla genitorialità e/o di sostegno psicologico dei minori.

#### Art. 19 (abrogazione del secondo comma dell'art. 151 c.c.)

La norma prevede l'abrogazione dell'addebito. Su questo punto si rimette la valutazione al Congresso trattando di posizione ad oggi mai direttamente esaminata dal gruppo civile e/o dall'UNCM ed attinente non tanto a valutazioni tipo strettamente sostanziale e/o processuale (come per esempio la conseguente diminuzione dei contenuti del thema decidendum con

alleggerimento dell'istruttoria) quanto piuttosto ad una impostazione generale più o meno retributiva della violazione degli obblighi matrimoniali.

Art. 20 (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

- L'articolo è ritenuto superfluo in quanto nella procedura di negoziazione assistita da avvocati ai fini di separazione e divorzio, gli avvocati applicano la disciplina vigente per l'individuazione, insieme ai propri assistiti, delle condizioni di separazione e divorzio condivise dalla coppia. Parrebbe inferire, a contrario, che il legislatore non abbia fiducia nella professionalità della categoria forense che potrebbe considerare la procedura di negoziazione come una "scappatoia" per non applicare la normativa.
- Sarà in ogni caso il giudice, come noto, in presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti a valutare la congruità e rispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate tra i genitori emettendo o negando la relativa autorizzazione.

Art. 21 (Abrogazione dell'articolo 570-bis del codice penale)

- Rappresenta un effetto del principio del mantenimento diretto della prole, pertanto abroga l'articolo 570bis del codice penale (recante "*Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio*", ed inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01 marzo 2018, n. 21 concernente "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*").
- Art. 570 bis così recita "*Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.*"
- L'art. 21 del ddl prevede l'abrogazione dell'art.570 bis del codice penale, norma che era stata inserita con l'intento di unificare e riportare nell'ambito del codice penale le fattispecie criminose di cui all'art 12 sexies legge divorzio e art. 3 legge n. 54 del 2006. Com'è noto, le disposizioni in oggetto sono volte a tutelare il diritto al mantenimento dei figli, eventualmente anche maggiorenni, se privi di mezzi, e del coniuge, punendo con la pena della multa o della reclusione, previste dall'art 570, 1 c.p., la mancata corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice a favore del coniuge ( ex coniuge) e dei figli, nel corso dei procedimenti civili di spettanza.
- L'abrogazione dell'art 570 bis c.p. comporta la limitazione della tutela penale del diritto al mantenimento, circoscrivendola esclusivamente ai più gravi casi previsti dall'art 570, 2, c.p., ristretti alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza. Da tale limitata tutela resterebbero esclusi i figli maggiorenni e l'ex coniuge.
- Resteranno privi di tutela coloro i quali, già riconosciuti titolari di diritto all'assegno, non avranno altro strumento penale in caso di mancato versamento da parte del coniuge obbligato.  
Anche nel caso di mancato mantenimento diretto rimarrebbe tutelato il solo caso limite

della deprivazione totale di cui all'art. 570 comma 2 cp. L'abrogazione può apparire conseguenza dell'introduzione del mantenimento in forma diretta della prole a carico di entrambi i genitori, ma, come già detto non si giustifica in relazione alle diverse situazioni connesse a precedenti provvedimenti. Inoltre rappresenta, in difetto di nuove disposizioni che tutelino il diritto al mantenimento diretto, auspicato dalla legge, un autentico salto indietro, creando un vuoto di tutela inaccettabile rispetto all'odierno concetto di responsabilità genitoriale.

**Art. 23 Disposizioni transitorie** Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Generalmente la legge non ha effetto retroattivo ovvero interviene a disciplinare i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore. In base al principio di irretroattività ogni fatto deve essere assoggettato alla normativa di legge vigente nel momento in cui il fatto si verifica (*tempus regit actum*). Le nuove leggi entrano in vigore con efficacia *ex nunc* e dunque regolano tutti gli eventi e i fatti rientranti nella fattispecie regolata dalla norma stessa.

Nell'ordinamento giuridico italiano il principio di irretroattività è disciplinato dall'articolo 11 delle Preleggi, come principio generale dell'ordinamento italiano: *Efficacia della legge nel tempo* "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo."

Essendo una disposizione di legge ordinaria, il principio di irretroattività, come indirizzo generale, può essere derogato dal legislatore che può disporre la retroattività di una norma giuridica con una legge di pari grado nella gerarchia delle fonti del diritto. Ciò avviene, in particolare, quando sia la norma stessa a stabilirlo. Il legislatore in tal modo istituisce una eccezione alla regola generale della irretroattività e, per evitare incongruità del sistema, dovrebbe istituirlo in situazioni di coerente eccezionalità ed al fine di rispondere con tale eccezione ad un principio altrettanto cardine del sistema (che sia il principio di uguaglianza o di non discriminazione ad esempio).

L'art. 23 del disegno Pillon è uno dei casi in cui la legge stabilisce che i precetti in essa contenuti si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Sul punto ci si permette di esporre più di una perplessità sia sul piano sistematico e dei principi fondamentali del diritto (uno per tutti, la certezza del diritto) sia sul piano di fatto della gestione dei processi in corso.

In effetti, tale norma avrà un fortissimo impatto: le novità introdotte dal disegno Pillon sono svariate e radicali rispetto al passato, per il che se dovessero adottarsi in tutti i processi in corso determinerebbero molti problemi applicativi, con tempi che verrebbero immotivatamente allungarsi a danno del conflitto che certamente ne risulterebbe inasprito.

Vi è, peraltro, un risvolto pratico che porterebbe, di fatto, all'impossibilità di mettere in atto alcuni dei precetti contenuti nel disegno, provocando una paralisi del sistema. Infatti, in assenza di norme di attuazione che rendano effettivamente operanti alcuni istituti, si creerebbe un vuoto legislativo che non potrebbe essere colmato analogicamente determinando di fatto un blocco del processo e l'inattuabilità dei precetti contenuti nelle norme.

Infatti il disegno Pillon prevede all'art. 1

-- il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare le norme di attuazione delle disposizioni previste dallo stesso articolo 1 e dunque per i regolamenti che di fatto individueranno la figura del mediatore e le sue competenze;

-- il termine di sei mesi per l'istituzione dell'albo professionale dei mediatori da parte del Ministero della Giustizia,

-- il termine di sei mesi per l'emanazione di un codice deontologico da parte dell'istituendo consiglio nazionale dei mediatori familiari; la stessa iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di esame la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministero della giustizia di concerto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministero per la famiglia e le disabilità, anch'essi da redigersi.

Inoltre l'art. 4 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministero della giustizia stabilisca i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari.

E' evidente che la normativa non può assolutamente essere di immediata esecuzione, quindi, ove dovesse entrare in vigore, si applicherebbe ai procedimenti in corso, malgrado non siano state ancora emesse le norme di attuazione, istituiti gli albi professionali né emanati i relativi codici deontologici, con notevoli e forse imprevedibili problemi pratici.

L'unico effetto immediatamente prevedibile è quello di un notevole rallentamento del corso dei processi. Applicare a tutti i processi ancora pendenti queste norme comporterà, in molti casi, soprattutto nelle ipotesi di controversie che si stanno rapidamente dirigendo verso la fase conclusiva, uno stop dovuto alla mediazione obbligatoria nei casi in cui debbano essere assunte decisioni che coinvolgano i diritti dei minori.

Effetto rallentante potrebbe avere anche l'intervento degli ascendenti, ex art. 105 cpc, ai procedimenti in corso, rispetto ai quali ci si chiede se il processo dovrebbe riprendere da capo o per gli stessi varrebbero le preclusioni che il processo ha già raggiunto e maturato.

Inoltre non certamente rari saranno i casi in cui si chiederà la revisione dei provvedimenti presidenziali già assunti proprio in virtù delle nuove norme riguardanti la casa familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e l'assegno di mantenimento, di fatto ponendo nuovamente tutte le questioni più rilevanti dinanzi al giudice, con un inevitabile intasamento del sistema giustizia ed un certo pregiudizio delle persone più deboli e quindi in primis dei minori coinvolti che invece dovrebbero avere, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore, maggiore tutela.